

Realizzazione di una strada in area boscata, soggetta a vincolo

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 23 ottobre 2025, n. 924 - Gabbricci, pres.; Rizzo, est. - Alfa (avv.ti Brambilla, Tucci) c. Comunità Montana della Valle Seriana (avv. Bari) ed a.

Bellezze naturali - Realizzazione di una strada in area boscata, soggetta a vincolo, in assenza di preventiva autorizzazione paesistica.

(Omissis)

FATTO

1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 14.12.2023, il sig. Alfa ha impugnato il provvedimento prot. n. 22 dell'1.8.2023 con il quale la Comunità Montana della Valle Seriana ha rilasciato in favore del sig. Beta la certificazione di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004, per lavori di realizzazione di una strada in area boscata, soggetta a vincolo *ex lege* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del d.lgs. 42/2004, eseguiti in assenza di preventiva autorizzazione paesistica.
2. Con atto notificato in data 9.12.2024 la Comunità Montana ha formulato opposizione ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, ai fini della trasposizione e decisione in sede giurisdizionale dell'anzidetto ricorso.
3. Con atto del 4.4.2024, il ricorrente si è costituito in giudizio riproponendo i motivi sollevati in sede di ricorso straordinario, rubricati come di seguito "*1. Mancanza dei presupposti soggettivi per il rilascio dell'accertamento paesaggistico. Difetto di legittimazione alla presentazione dell'istanza in sanatoria. (art. 167 d.lgs. 42/04; art. 36 dpr 380/01; art. 282 c.p.c.; art. 2909 c.c.); 2 Mancata comunicazione di avvio del procedimento al controinteressato e anzi diretto interessato pregiudicato dal provvedimento richiesto. Violazione dell'obbligo di assicurare la partecipazione al procedimento espresamente richiesta dal ricorrente (art. 97 Cost.; artt. 7 e 8 L. 241/90); 3 Assenza dei presupposti oggettivi per il rilascio dell'accertamento paesaggistico. Illegittima ed insanabile trasformazione dell'area boscata (art. 36 D.P.R. 380/01; artt. 43 e 44 L.R. 31/08; art. 17 PTR; art. 37 N.T.A. del P.d.R.).*
4. Il controinteressato, regolarmente citato in giudizio, non si è invece costituito.
5. La vicenda oggetto del presente contenzioso può essere ricostruita sulla base degli atti di causa, come di seguito.
6. Il ricorrente è proprietario dei terreni siti in Comune di Albino e distinti in catasto al Foglio 5, mappali n. 5364, 2646, 1715, 1717, 2652, 2655, 6682, 6681, 3601.
7. Il controinteressato Beta è proprietario di terreni limitrofi contraddistinti ai mappali 1727, 2501, 1726, 2502, 3605.
8. Con atto di citazione notificato in data 21 giugno 2016 il sig. Alfa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Bergamo il confinante ed odierno controinteressato Beta, lamentando il transito del medesimo sui fondi distinti al foglio 5, particelle 3601 e 6681 di sua proprietà, proponendo, tra l'altro, un'*actio negatoria servitutis* per sentire accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio gravante sui detti fondi e a favore del fondo c.d. Plassaret di proprietà di Beta.
9. Con sentenza n. 2455/2019, successivamente appellata dal Alfa in data 22.7.2020, il Tribunale di Bergamo respingeva la domanda di *negatoria servitutis* svolta dal medesimo con riferimento ai mappali di sua proprietà nn. 3601 e 6681; e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto Beta, accertava l'acquisto in suo favore di una servitù di passaggio pedonale e carrale "*sui terreni siti in Comune di Albino, Censuario Vall'Alta distinti ai mappali 3601, 6681, 2646, 1715, 1717 e 2652 di proprietà di Flavio Alfa ed in favore dei terreni, di proprietà di Beta, contraddistinti ai numeri di mappale 1727, 2501, 1726, 2502, 3605*".
10. Con nota datata 11.2.2019 il sig. Alfa segnalava al Comune di Albino e alla Comunità Montana di avere appreso, nell'ambito del suddetto giudizio civile di *negatoria servitutis* avviato nei confronti del signorBeta, che quest'ultimo aveva realizzato, in assenza di autorizzazione e in zona vincolata per la presenza di bosco, una strada insistente parzialmente su terreni di proprietà del ricorrente, al fine di giungere, con la propria autovettura, al fondo cd. Plassaret.
11. In data 26.3.2019 il Alfa inviava analoga segnalazione anche alla Comunità Montana della Valle Seriana, la quale, con nota del 21.8.2020, trasmessa anche al Comune di Albino e alla Stazione Carabinieri forestali di Gandino, rappresentava l'inesistenza di pratiche riguardanti l'opera in questione.
12. Con istanze del 13.11.2020 e del 11.8.2021 lo stesso richiedeva al Comune di Albino l'accesso circa gli atti adottati e gli accertamenti svolti rispetto all'opera segnalata.
13. Con nota del 15.2.2021 il ricorrente chiedeva al Comune di Albino di essere avvisato nel caso in cui il signorBeta avesse presentato un'istanza di sanatoria.
14. In assenza di riscontro, con nota del 8.3.2022 trasmessa al Comune di Albino il ricorrente esprimeva la propria opposizione ad una eventuale sanatoria dell'opera, rappresentando che i) le opere realizzate non erano riconducibili ad attività di edilizia libera ii) non era sostenibile che il tracciato si fosse formato spontaneamente, in quanto contraddetto dagli accertamenti svolti il 10.1.2020 dai Carabinieri forestali, attestanti uno sbancamento della scarpata a monte con riporto a

valle; iii) che i lavori di realizzazione della strada erano iniziati non prima dell'anno 1988. Chiedeva quindi al Comune di provvedere all'accertamento del corretto sedime del tracciato.

15. Nelle more, in data 22.5.2022, il signorBeta presentava al Comune di Albino istanza di rilascio di permesso in sanatoria avente ad oggetto la “*strada carrale di accesso al fondo Plassarét*”, dichiarandosi legittimato alla presentazione della domanda quale “*titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo*”.

16. Successivamente, con istanza del 30.11.2022 il sig.Beta chiedeva alla Comunità Montana della Valle Seriana, in qualità di proprietario, l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria della medesima strada, localizzata nel Comune di Albino, al foglio 5, su mappali n. 6681 3601 2646 1715 2652, 1717, 3600 e 2501, includendovi dunque anche mappali di proprietà del Alfa.

17. Con nota prot. n. 37 del 5.1.2023 il Servizio Agricoltura Foreste e Ambiente della Comunità Montana comunicava al signorBeta l'avvio e la contestuale sospensione del procedimento di verifica di compatibilità paesaggistica ed il conseguente avvio di accertamenti, rilevando che (i) “*l'opera realizzata in assenza di autorizzazione è una strada carrabile di larghezza media di 2,00 metri e lunghezza di 360,60 metri in fondo naturale permeabile insistente sui mappali, 2652, 6681, 3601, 3600 foglio 5 del C.C. di Albino e identificata nella Relazione del Geom. Rotini come “secondo tratto”*”; (ii) “*dalla Relazione Forestale redatta Dal dr. Pasini Adriano si desume che la realizzazione del tratto oggetto di richiesta di compatibilità e sanatoria (secondo tratto) ha interessato superfici classificate boscate dal Piano di Indirizzo Forestale della Media e Bassa Valle Seriana: il Dr. Pasini ha rilevato una trasformazione di suolo forestale definitiva di 900 metri quadri totali*”; (iii) “*l'istanza e la documentazione allegata rendono evidente che le aree oggetto d'intervento, risultano soggette a tutela paesaggistica per la presenza di bene tutelato (bosco) ai sensi del comma 1 lett. g) dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 e soggette a vincolo forestale ed idrogeologico ai sensi degli art.li 43 e 44 della L.r. 31/2008*”.

18. Con atto prot. n. 22 dell'1.8.2023 la Comunità montana della Valle Seriana rilasciava il provvedimento di certificazione di compatibilità paesaggistica, avente ad oggetto “*Beta strada carrale di accesso al fondo Plassaret in Comune di Albino - Certificazione compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 e 167 dl d.lgs 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni per i lavori compiuti senza autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa*”, ritenendo sussistente la legittimazione delBeta alla presentazione dell'istanza in ragione dell'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Bergamo.

19. Con sentenza n. 167 pubblicata il 12.2.2024 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2455/2019, dichiarava l'inesistenza di una servitù di passo pedonale e carrale a carico del fondo di proprietà del Alfa contraddistinto nel Catasto Terreni del Comune di Albino, al fg. 5, particelle n. 3601 e n. 6681, a favore del fondo di proprietà di Beta.

20. In data 13.2.2024 il ricorrente, tramite i propri legali, chiedeva quindi alla Comunità Montana di annullare l'impugnata certificazione paesaggistica ex art. 21 *nonies* L. 241/1990.

21. Con nota prot. 1733 del 21.3.2024 la Comunità Montana comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento di sospensione di sospensione dell'efficacia e dell'esecutività ex art. 21 *quater* L. 241/90 del decreto n. 22 del 1.8.2023 di accertamento di compatibilità paesaggistica.

22. Con nota del 25.3.2024 il ricorrente contestava la decisione dell'Amministrazione, reiterando la richiesta di annullamento dell'atto. Alla nota la Comunità Montana replicava in data 16.4.2024, rilevando l'opportunità di sospensione del provvedimento in attesa di un accertamento giurisdizionale definitivo della vicenda controversa.

23. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Brescia n. 167/2024, con nota prot. n. 482 del 23.1.2025 la Comunità Montana della Valle Seriana avviava dunque il procedimento di annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica in quanto “*il giudicato della sentenza n. 167 del 2024 esclude la legittimazione ex artt. 181 e 167, D.lgs. 42/04, nonché ex artt. 43 e 44, l.r. 31/2008, del sig. Beta*”.

24. Con provvedimento del 25.2.2025 la Comunità Montana annullava in autotutela ai sensi dell'art. 21 *nonies* L. n. 241/1990 l'impugnato accertamento di compatibilità paesaggistica, producendo in giudizio, in data 5.3.2025, una memoria con la quale chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 c.p.a..

25. Con memoria depositata il 5.3.2025 il ricorrente dichiarava la sussistenza del proprio interesse all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento a fini risarcitori ex art. 34 c.p.a.

26. All'udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge (art. 167 d.lgs. 42/04; art. 36 dpr 380/01; art. 282 c.p.c.; art. 2909 c.c.), deducendo che l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria sarebbe stata rilasciata in assenza dei necessari presupposti soggettivi, in quanto il sig.Beta non sarebbe soggetto legittimato a presentare istanza di sanatoria paesaggistica, poiché non proprietario né titolare di altro diritto reale sul bene oggetto di trasformazione: egli non potrebbe infatti essere considerato quale titolare di una servitù di passaggio sull'area in assenza del passaggio in giudicato della sentenza civile di accertamento del diritto. In ogni caso, sarebbe stato necessario l'assenso del proprietario del fondo

servente.

Al contrario l'amministrazione resistente sostiene di aver operato legittimamente, citando giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale, in sede di rilascio del titolo edilizio, l'amministrazione non potrebbe essere gravata di complessi accertamenti di natura civilistica, potendo desumere l'esistenza della legittimazione del richiedente anche da una sentenza civile non ancora passata in giudicato.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che l'amministrazione, sebbene egli avesse richiesto di essere informato di eventuali istanze di sanatoria del vicino, non lo avrebbe coinvolto nel procedimento, così ledendo le sue garanzie partecipative.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la realizzazione di una strada all'interno di un'area boscata soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico costituisce una trasformazione del territorio che non può essere ricompresa negli interventi minori per i quali l'art. 167 comma 4 del d.lgs. 42/2004 consente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma. Inoltre la strada, realizzata mediante il taglio degli alberi e l'esecuzione di attività di sbancamento, avrebbe comportato creazione di superficie utile, rientrando dunque nelle ipotesi di preclusione del rilascio di titolo in sanatoria.

2. Così compendiate le censure articolate con il gravame, il Collegio rileva che la domanda di annullamento del decreto di accertamento di compatibilità paesaggistica, considerato il sopravvenuto annullamento in autotutela del 25.2.2025, deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

3. Occorre nondimeno scrutinare il merito dell'impugnazione in considerazione della domanda formulata dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 5.3.2025 ai sensi dell'art. 34, co. 3, c.p.a., secondo cui *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitorii”*.

3.1. Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza 13 dicembre 2022, n. 8) l'accertamento di illegittimità ai fini risarcitorii previsto dall'art. 34, co. 3, c.p.a. risponde all'esigenza di *“conservare un'utilità alla decisione di merito sulla domanda di annullamento, pur a fronte di un mutamento della situazione di fatto e di diritto rispetto all'epoca in cui la stessa è stata azionata”* e, per ottenere tale accertamento, è *“sufficiente una semplice dichiarazione, da rendersi nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti, con la quale a modifica della domanda di annullamento originariamente proposta il ricorrente manifesta il proprio interesse affinché sia comunque accertata l'illegittimità dell'atto impugnato”*.

3.2. Per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., è dunque sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitorii, non occorrendo specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria, né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione. Come specificato dalla stessa Adunanza Plenaria, in tali ipotesi *“l'accertamento richiesto è esattamente quello che il giudice avrebbe dovuto svolgere nell'esaminare nel merito la domanda di annullamento [...] con la sola differenza che in caso positivo tale accertamento non va a costituire il presupposto per la pronuncia costitutiva di annullamento dell'atto impugnato, ma esaurisce il contenuto della pronuncia (di accertamento mero) con cui il giudizio è definito”*.

3.3. Non può, dunque, negarsi la permanenza dell'interesse quantomeno sotto il profilo risarcitorio, non avendo appunto parte ricorrente l'onere di allegare i presupposti o gli elementi costitutivi di tale futura azione.

4. Tanto precisato, il Collegio ritiene di esaminare per primo il terzo motivo di gravame, concernente l'affermata esclusione della possibilità di ottenere, per l'intervento in questione, l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

5. Il motivo è fondato.

6. L'art. 142 comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sottopone a tutela paesaggistica *“i territori coperti da foreste e da boschi [...] come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*.

6.1. Nelle zone paesisticamente vincolate, in assenza della relativa autorizzazione ex art. 146 del D.lgs. 42/2004, è inibita qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 149 del medesimo codice.

6.2. Ai sensi del citato art. 146, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, essa non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi stessi. L'unica eccezione alla regola generale, dunque, è riferita dall'art. 167, commi 4 e 5, ai soli c.d. abusi minori e cioè: i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica e, infine, i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del T.U. edilizia.

6.3. Quelli poc'anzi citati sono dunque gli unici interventi rispetto ai quali è ammessa un'autorizzazione paesaggistica postuma e ciò in quanto si tratta di interventi connotati da uno scarso impatto sul territorio; al di fuori di tali ipotesi opera il disposto dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 che, come si è detto, stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

6.4. Per quanto riguarda le opere eseguite in aree boscate, l'art. 43 della L.R. lombarda n. 31/2008 definisce, al comma 1, gli interventi di trasformazione del bosco come *“ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione”*

esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale”.

6.5. La stessa disposizione stabilisce al successivo comma 2 che “gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati” facendo salve le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità previa valutazione di compatibilità “con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale”.

7. Come accennato nelle premesse, l’intervento di cui si controverte consiste nella realizzazione, “in assenza di preventiva autorizzazione, di una strada carrabile di larghezza media di 2,00 metri e lunghezza di 360,60 metri in fondo naturale”, eseguita in area ricadente in zona boscata, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004; la strada ha interessato superfici classificate boscate dal Piano di indirizzo forestale della Media e Bassa Valle Seriana (cfr. nota prot. n. 37 del 5.1.2023 del Servizio agricoltura foreste ambiente difesa del suolo della Comunità Montana-doc. 14 ric.).

7.1. I caratteri dell’intervento assentito con il provvedimento di autorizzazione postuma, per come risultanti dal testo del provvedimento stesso e dalla documentazione in atti, possono essere ricostruiti nei termini che seguono:

- “dalla disamina della documentazione allegata all’istanza è stato rilevato che gli interventi per i quali è stata richiesta la compatibilità paesaggistica riguardavano la realizzazione in assenza di autorizzazione di un tratto di percorso carrabile della lunghezza di 360,00 metri e larghezza media del piano stradale di 2 metri in fondo naturale permeabile...” (cfr. pag. 2 del provvedimento);

- come rilevato nel verbale di sopralluogo del 10.1.2020 eseguito dai Carabinieri del Comando forestale di Gandino il “tracciato - totalmente in terra battuta - ad uso carrale risulta essere stata realizzata previo lo sbancamento della scarpata di monte e riporto e spianamento della terra a valle, all’interno di un bosco governato a ceduo con essenze di carpino, frassino, nocciolo” (pg. 3 del provvedimento);

- “come indicato negli elaborati allegati all’istanza i lavori di realizzazione della strada si sono protratti nel tempo adeguando progressivamente il percorso nel corso dei decenni fino alla misura attuale....il tracciato attraversa un bosco a latifoglie a densità media e alta, governato a ceduo, è stato progressivamente modificato negli anni con interventi di sistemazione, tagli vegetazionale delle sterpaglie e manutenzione ordinaria del fondo (sistemazione e avvallamenti ecc). Tali interventi hanno comportato gradualmente, mediante la sistemazione del terreno ed a seguito del transito di trattori per la conduzione del fondo, il progressivo allargamento del sedime, dai presunti (1 mt) fino all’attuale misura media di 2m. ad oggi mantiene un fondo naturale in terra battuta” (pagina 4);

- Il tracciato attuale è il risultato di progressive modifiche di un tracciato esistente avvenute nel corso degli anni mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: taglio della vegetazione, sistemazione del fondo, lieve allargamento a monte fino all’attuale misura media di 2,00 metri;

- l’allargamento ha comportato in alcuni tratti la formazione di modeste scarpate a monte, di larghezza variabile da 0 a 1,00 metro per una media su tutto il tracciato di 0,50 metri” (pagina 6).

7.2. Il provvedimento dà atto che la realizzazione del tracciato ha coinvolto aree sottoposte alla presenza di bosco e interessato superfici classificate boscate dal Piano di indirizzo forestale della media e bassa Valle Seriana nonché che “la realizzazione delle opere ha comportato una trasformazione di suolo forestale definitiva di 900,00 metri quadri totali”, dei quali “relative al sedime viario per 720,00 metri quadri e alle scarpate per 180,00 metri quadri”.

7.3. Nell’ambito del giudizio civile instaurato dal Alfa per l’accertamento negativo del diritto di servitù di passaggio sui propri fondi, la CTU disposta dalla Corte di appello di Brescia ha descritto le caratteristiche della strada in questione (indicata come “secondo tratto”) rilevando che:

- “il tracciato ricadente sul fondo Alfa di cui ai mappali 6681 e 3601 (e in parte sul mapp. 2652) è quello rappresentato sulla tavola grafica allegata alla presente sotto il n. 4 che presenta una lunghezza di circa metri 234 con andamento longitudinale semi-pianeggiante o in lieve pendenza”;

- “oltre il fondo Alfa, esiste il tracciato ricadente sul mappale n. 3600 di proprietà di terzo soggetto estraneo al presente giudizio della lunghezza di circa m 110”;

- “per quanto riguarda la larghezza del tracciato invece, la stessa è stata rilevata nei 9 punti indicati nella sopra richiamata tavola grafica (allegato 4) - in contraddittorio con i CTP - variabile mediamente da 1,80 a 2,00 m circa”;

- il tracciato, non classificato come strada nel Comune di Albino, “(anche perché mai autorizzato, sino ad oggi, con regolare pratica edilizia)”, non può essere considerato strada per mancanza di tutte quelle opere necessarie ed obbligatorie in tema di sicurezza”;

- “... la larghezza del tracciato consente dimensionalmente il passaggio di un’autostrada di medio/piccola grandezza tanto da non poter definire il tracciato stesso come sentiero pedonale..”.

8. Così riepilogate le caratteristiche dell’opera, è indiscusso che l’intervento, come rilevato nello stesso provvedimento impugnato e nei presupposti atti istruttori, abbia comportato, in area boscata soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, la realizzazione di una strada, il cui tracciato è stato progressivamente ampliato (da 1mt all’attuale larghezza media di mt. 2.00), al punto da consentire il passaggio di vetture di medie/piccole dimensioni, determinando una trasformazione definitiva di suolo forestale pari a ben 900 metri quadri.

8.1. Tale trasformazione è avvenuta con sbancamento della scarpata di monte e riporto e spianamento della terra a valle nonché tramite progressivo allargamento del sedime stradale, ottenuto, tra l'altro, mediante taglio della vegetazione, “all'interno di un bosco governato a ceduo con essenze di carpino, frassino, nocciolo”.

8.2. A tale riguardo, va evidenziato che l'eliminazione di vegetazione boschiva non può qualificarsi come operazione né di manutenzione ordinaria né straordinaria allorquando abbia l'effetto, come nella specie, di determinare un consistente allargamento del sedime stradale, con creazione di nuova superficie e corrispondente riduzione di superficie boscata, tale da determinare, come detto una trasformazione in via definitiva del bosco.

8.3. Il suddetto intervento di taglio, in quanto non qualificabile come intervento edilizio, non rientra nella categoria di opere assentibili in via postuma ex art. 167 co. 4 lett. c) d.lgs. 42/2004, il quale ricomprende unicamente lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del T.U. edilizia.

8.4. Peraltro, anche laddove inquadrato nell'alveo degli interventi strettamente edilizi, lo stesso non rientrerebbe neppure nella categorie di opere di cui alla lett. a) del medesimo comma 4, ossia tra “*i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati*”, avendo determinato un indubbio aumento di superficie non boscata, tramite trasformazione definitiva di area forestale.

8.5. Va altresì escluso che l'intervento suddetto sia ascrivibile alla categoria di opere per le quali l'art. 149 co. 1 lett. c) del d.lgs. 42/2004 esclude la necessità della preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, vale a dire “*per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dagli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)*” atteso che la disposizione prevede pur sempre che gli stessi siano “*previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia*”. Nella fattispecie in esame, non risulta né allegato né dimostrato che il taglio vegetazionale realizzato nel corso del tempo rientri per le sue caratteristiche concrete tra quelli autorizzabili in base alla normativa di settore. D'altra parte, lo stesso provvedimento impugnato, inerente al rilascio di un titolo paesaggistico in sanatoria, è stato adottato sul presupposto della necessità, a monte, dell'autorizzazione ex art. 146 del Codice.

9. Ne deriva che l'intervento, per le sue caratteristiche, non poteva in ogni caso consentire il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, la quale è limitata ai soli casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, richiamato dall'art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, riferito a casi tassativamente individuati di abusi minori.

9.1. Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, trattasi di ipotesi tassative “*il cui ambito applicativo attiene a lavori inerenti a fabbricati*” sicché “*non può far(s) luogo all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi non edilizi di alterazioni di territori coperti da foreste e da boschi*” (Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2018, n. 312; cfr. Cons. Stato, VI, n. 1851/2013; Tar Veneto, sez. II, n. 2 marzo 2017 n. 0307).

9.2. In definitiva la riduzione di superficie boscata, determinatasi per effetto dell'intervento *de quo*, non rientra tra le fattispecie sanabili di cui al comma 4, dell'art. 167 del Dlgs. 42/2004, in quanto non applicabile agli interventi che, pur non essendo di natura edilizia, incidono in maniera rilevante sul paesaggio (cfr. Tar Veneto, sez. II, n. 2 marzo 2017 n. 0307).

10. Vanno respinte invece le censure con le quali il ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'autorizzazione idrogeologica rilasciata in sanatoria, fondate sul rilievo che la CTU disposta nel giudizio civile di appello avrebbe accertato che in alcuni tratti di strada vi sarebbero porzioni dissestate sotto il profilo idrogeologico, avendo affermato che “*Per completezza di descrizione va sicuramente segnalato che in prossimità del confine del fondo Alfa con il mappale 3600 si è verificato un piccolo movimento franoso (particolarmente visibile sulle allegate fotografie n. 19, 20, 21 e 22) che, allo stato attuale, riducono la larghezza del tracciato fino a 1,50/1,20 metri*”.

10.1. Tale rilievo non è sufficiente per poter affermare che il giudizio postumo di compatibilità idrogeologica sia illegittimo, sia perché le osservazioni contenute nella CTU sono riferite ad un limitato tratto di strada sia perché in nessuna parte della relazione si afferma, come sostiene il ricorrente, che “*sia stato compromesso l'assetto idrogeologico del fondo e conseguentemente inciso in modo negativo sull'area, oggetto di dissesto, a tutto danno del Alfa*”.

10.2. In sostanza non sono stati dedotti elementi sufficienti per poter affermare che l'autorizzazione idrogeologica rilasciata in sanatoria sia stata illegittimamente disposta, non avendo il ricorrente neppure compiutamente articolato le proprie doglianze in rapporto ai parametri normativi violati.

11. In conclusione deve essere accolta la censura prospettata dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, in relazione alla quale, peraltro, nessuna argomentazione è stata spesa dall'Amministrazione resistente. Restano assorbite, per il principio della ragione più liquida, le ulteriori censure non esaminate.

12. Alla luce di quanto sopra rappresentato, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato.

13. Considerato che l'Amministrazione, una volta acquisiti i provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice civile, ha dapprima sospeso l'efficacia del provvedimento e lo ha poi annullato in autotutela, le spese di lite possono essere compensate per la metà, venendo l'ulteriore metà liquidata secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- ai sensi dell'art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., dichiara improcedibile la domanda di annullamento dell'atto impugnato;
- ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., dichiara, nei sensi e nei termini precisati in motivazione, l'illegittimità della nota del 1.8.2023 rilasciata dalla Comunità Montana della Valle Seriana.
- compensa la metà delle spese di lite e condanna l'Amministrazione resistente al rimborso dell'ulteriore metà in favore di parte ricorrente, liquidata in € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e Beta, sostituendo il primo con Alfa ed il secondo con Beta.

(Omissis)